

Allegato "A" all'atto in data 24.6.2005 N. 3068/1657  
Rep. dr.Margherita Gallizia di Vergano.

#### **STATUTO SOCIALE**

##### **ART. 1 - COSTITUZIONE**

E' costituita l'associazione professionale denominata Associazione Professionale "Arteterapeuti Antroposofi" con sede in Milano in Via Privata Vasto n.4.

La denominazione corrente può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

La sigla dell'associazione è "ARTE.A".

##### **ART. 2 - DURATA ILLIMITATA**

L'associazione ha durata illimitata.

La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano totalmente estinte.

##### **ART. 3 - SCOPI**

L'associazione ha per scopo quello di radunare gli arteterapeuti a formazione antroposofica in un registro degli iscritti sia a livello nazionale che a livello regionale.

Nel registro possono essere iscritti anche arteterapeuti a formazione antroposofica residenti in Stati esteri ed operanti in Italia.

L'associazione può estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline connesse e comunque a indirizzo antroposofico.

L'associazione persegue altresì i seguenti scopi:

1. promuovere la conoscenza e la diffusione in Italia dell'Arteterapia;
2. favorire lo sviluppo e l'approfondimento dell'Arteterapia nell'ambito delle terapie proposte dalla Medicina Antroposofica;
3. tutelare la professionalità e l'immagine dell'Arteterapeuta ed operare affinché la professione sia riconosciuta secondo le norme giuridiche italiane ed europee;
4. stabilire un codice etico e deontologico al quale per garanzia degli utenti, gli arteterapeuti si debbano riferire;
5. collaborare con altre associazioni di terapeuti in Europa e nel mondo, con il Gruppo Medico Antroposofico Italiano e con le organizzazioni il cui scopo associativo persegua la cura e la prevenzione delle malattie secondo i principi della Medicina Antroposofica;
6. garantire le istituzioni, i medici e gli utenti sulla qualificazione professionale dei propri iscritti.

Assumere quindi la rappresentanza degli Arteterapeuti a formazione antroposofica a tutti gli effetti presso le autorità e le istituzioni nazionali ed internazionali nei confronti delle quali gli arteterapeuti associati potranno avere rapporti o interessi;

7. elaborare un regolamento interno che espliciti le modalità inerenti l'esercizio della professione di Arteterapeuta.

L'associazione conseguentemente agli scopi sopra indicati, si propone di organizzare:

-convegni e incontri di studio inerenti l'attività di ricerca e la pratica dell'Arteterapia rivolti ad artisti, terapeuti e medici;

-seminari aperti anche ad altre categorie professionali che operino in campo terapeutico per un confronto sulle caratteristiche proprie delle varie terapie;

-corsi di informazione e di formazione rivolti ad artisti diplomati interessati all'utilizzo Terapeutico delle arti figurative;

-traduzione e diffusione del cospicuo materiale reperibile in Europa nonché una regolare informazione sui vari spunti di ricerca;

-operare affinché si concordino delle linee guida per la formazione a livello nazionale nel pieno rispetto della libertà d'orientamento spirituale, scientifico, metodologico delle scuole;

-delineare i criteri di riconoscimento delle scuole.

L'associazione inoltre intende stimolare e organizzare:

-iniziative volte a favorire la conoscenza ed a tutelare l'immagine dell'Arteterapia nei confronti dell'opinione pubblica anche mediante l'organizzazione di convegni e la stampa di pubblicazioni a carattere divulgativo;

-raccolte dati, svolgere attività di ricerca, intraprendere e stimolare momenti di confronto tra i diversi metodi di lavoro;

-iniziative volte alla pubblicazione ed alla traduzione di testi riguardanti l'Arteterapia;

-iniziative volte alla tutela professionale dei propri iscritti sotto tutti gli aspetti.

#### **ART. 4 - FEDERAZIONE**

L'Associazione può concludere accordi di federazione con organismi ed enti operanti nel medesimo ambito e con scopi affini e connessi.

#### **ART. 5 - AFFILIAZIONE**

L'associazione procederà alla propria affiliazione alla

Sezione di Medicina del Goetheanum di Dornach (Svizzera), organismo che raduna tutti gli operatori in campo medico e terapeutico a formazione antroposofica.

#### **ART. 6 - ESCLUSIONE DELLO SCOPO DI LUCRO**

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività connesse agli scopi di cui all'art. 2.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati, salvi i rimborsi delle spese anticipate per conto dell'Associazione stessa.

L'attività istituzionale e il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta non possano essere assolte senza un impegno personale professionale, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

#### **ART. 7 -NUMERO DEGLI ASSOCIATI**

L'associazione accoglie un numero illimitato di associati.

E' compito del Consiglio Direttivo redigere l'elenco degli associati in apposito libro aggiornato almeno ogni trimestre, al fine di delineare l'annuario degli iscritti, e quindi degli arteterapeuti a formazione antroposofica, a livello nazionale; a livello regionale e a livello internazionale.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

#### **ART. 8 - ASSOCIATI**

Gli associati si distinguono in:

- 1 soci fondatori: sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- 2 soci ordinari: sono tutti gli altri associati.

Possono associarsi gli Arteterapeuti che lo richiedono, il cui diploma sia riconosciuto dalla sezione di Medicina

della Libera Università di Scienza dello Spirito presso il Goetheanum di Dornach, Svizzera.

Per essere soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, allegando i dati anagrafici e professionali.

L'adesione all'Associazione dei nuovi soci ha effetto dopo la loro accettazione insindacabile da parte del Consiglio Direttivo.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

#### **ART. 9 - DEFINIZIONE DELLA PROFESSIONE**

L'associazione professionale opera nell'ambito dell'Arteterapia antroposofica.

La funzione Terapeutica delle Arti plastico-figurative scaturisce dall'esperienza che è andata sviluppandosi in Europa grazie ad indicazioni di Rudolf Steiner, fondatore dell'Antroposofia, nell'ambito della medicina ampliata in senso antroposofico.

L'arteterapeuta a formazione antroposofica è una figura professionale che, tramite le sue competenze artistiche e in collaborazione con un medico, accompagna l'utente attraverso un percorso volto a ritrovare un equilibrio, in situazioni di difficoltà psicofisiche derivanti da malattie, disagio o crisi biografiche.

E' compito del Consiglio Direttivo predisporre il profilo professionale dell'arteterapeuta, le linee guida della professione e il codice deontologico e sottoporli all'approvazione dell'assemblea dei soci.

#### **ART. 10 - CESSAZIONE DEI SOCI**

I soci cessano di appartenere all'Associazione per decadenza, recesso ed esclusione.

Decade da socio chi non è in regola con il pagamento della quota annuale.

Il recesso è volontario e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione avviene ad opera del Consiglio Direttivo, qualora il socio, con il proprio comportamento, arrechi danno all'Associazione.

In nessun caso la cessazione da socio dà a questi diritto a rimborsi o risarcimenti.

#### **ART. 11 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti; dalle

erogazioni, lasciti o donazioni anche di immobili da parte di soci, di privati o di enti; dagli avanzi di gestione.

Il Consiglio Direttivo può conferire attestati di benemerenzza ai donatori.

Le entrate sono costituite dalle quote associative, da eventuali contributi di enti pubblici o privati; da attività svolte nell'ambito delle finalità statutarie.

#### **ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'associazione sono:

- 1 l'Assemblea dei soci;
- 2 il Consiglio Direttivo;
- 3 il Presidente;
- 4 il Vice-Presidente;
- 5 il Segretario;
- 6 il Tesoriere;
- 7 il Collegio dei Garanti.

#### **ART. 13 - ASSEMBLEA**

L'assemblea è composta dagli associati in regola con i contributi sociali.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'assemblea è convocata con comunicazione scritta del Presidente, da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata o qualora vi sia la richiesta di almeno dieci associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un solo voto.

Non sono ammessi voti plurimi.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato, purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

#### **ART. 14 - ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- 1 approva il rendiconto economico e finanziario nei sei mesi successivi alla chiusura di ogni esercizio fissata al 31 gennaio di ogni anno;
- 2 nomina il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori; il Collegio dei Garanti;

3 approva il regolamento e le norme deontologiche.

L'assemblea riunita in via straordinaria:

1 delibera le modifiche dello statuto;

2 delibera lo scioglimento dell'associazione.

#### **ART. 15 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei presenti.

Le modifiche statutarie sono approvate con il voto di almeno i tre quarti dei soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, al fine di garantirne la massima diffusione.

#### **ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri a un massimo di cinque.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni o sino a revoca o dimissioni e comunque fino all'assemblea che approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio in corso. In ogni caso resteranno in carica fino all'elezione del successore o del nuovo Consiglio.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- la redazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- l'elezione fra i suoi membri del Presidente, del Vice-Presidente; del Tesoriere e, anche fra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo, del Segretario;
- la determinazione della quota annuale di associazione;
- l'ammissione o l'esclusione dei soci;
- la tenuta dell'elenco degli associati a norma

dell'art. 7;

- l'assunzione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, in base alle procedure approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vicepresidente in sua assenza, anche con comunicazione telefonica, con indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è convocato anche su richiesta di almeno due consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipino almeno la maggioranza dei componenti, anche se in teleconferenza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono riportate su apposito libro.

#### **ART. 17 - PRESIDENTE**

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione per tutti gli atti anche giudiziali, senza alcuna esclusione.

In caso di suo impedimento e di contemporaneo impedimento del Vice-presidente, il Consiglio Direttivo può nominare procuratori per alcuni atti o categorie di atti.

Il Presidente dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea che approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio.

#### **ART. 18 - VICE-PRESIDENTE**

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Il Vice-Presidente dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea che approva il rendiconto economico e finanziario.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei.

#### **ART. 19 - TESORIERE**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Il Tesoriere dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea che approva il rendiconto economico e finanziario.

Il Tesoriere amministra i fondi sociali e cura la gestione della cassa.

#### **ART. 20 - SEGRETARIO**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo anche fra gli associati non facenti parte del Consiglio stesso; in tal caso può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Segretario dura in carica tre anni.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo e attende alla corrispondenza.

#### **ART. 21 - COLLEGIO DEI GARANTI**

Il Collegio dei Garanti è composto da tre soci fondatori e da due membri della Società Antroposofica.

E' eletto dall'assemblea degli associati e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Garanti garantisce l'adesione ai principi ed alle finalità dell'Associazione.

Il Collegio dei Garanti delibera all'unanimità.

#### **ART. 22 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L'Assemblea dei soci può deliberare affinché le funzioni di controllo amministrativo e finanziario siano esercitate dal Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea stessa.

Possono far parte del Collegio dei Revisori, soci e non soci dell'Associazione.

I Revisori esplicano il loro mandato in conformità delle attribuzioni dei Sindaci in genere, secondo le leggi vigenti, in quanto compatibili con le norme stabilite nel presente statuto e in particolare modo dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

#### **ART. 23 - RESPONSABILITA'**

L'Associazione non risponde in nessun caso dei danni che potrebbero essere causati a persone o cose per fatti ed attività degli associati.

#### **ART. 24 - CONTROVERSIE**

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi devono essere sottoposte alla decisione di un Collegio Arbitrale irrituale, le cui determinazioni varranno come volontà negoziale tra le parti.

Il Collegio provvede secondo equità.

I suoi componenti sono designati tra persone iscritte alla Società Antroposofica in Italia, uno su istanza di una parte mediante lettera raccomandata, l'altro entro

venti giorni dall'altra parte, con lettera raccomandata ed il terzo di comune accordo tra loro o, in difetto di accordo, dal Segretario generale della Società Antroposofica in Italia.

**ART. 25 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'estinzione dell'Associazione è decisa dall'Assemblea con la presenza dei tre quarti dei soci in prima convocazione ed a maggioranza in seconda convocazione.

In tale evenienza i beni dell'associazione dovranno essere devoluti ad altre associazioni con i medesimi fini sociali o ad altre istituzioni operanti nell'ambito della Medicina Antroposofica.

E' escluso ogni rimborso ai soci.

**ART. 26 - RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni e in particolare le associazioni professionali.

Firmato: GIORGIO TOSI, RENZO RASTRELLI, SILVIA ORTELLI,  
MANUELA PAGURA, MARGHERITA GALLIZIA DI VERGANO